

Rif.:C/I/E/18/Conc

- Mod. 77-

Cod. cliente 152039

Registro conc. Anno 2020 n.

Reg.int.progr. Anno 2020 n

A U T O R I T À D I S I S T E M A P O R T U A L E D E L M A R
T I R R E N O C E N T R A L E

Codice Fiscale 95255720633

I L P R E S I D E N T E

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale e ss.mm.ii;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 ed D.M. 18.9.2006 che hanno definito gli ambiti di competenza della soppressa Autorità Portuale di Napoli oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione e il Regolamento al Codice della Navigazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Vista l'istanza, acquisita in data 23.10.2018 al n.15054 del protocollo generale di questa Amministrazione con cui, la **ditta individuale D'ORIANO Alfonso** ha chiesto, ex artt. 36 Cod. Nav. e 8 R.e.c.n., il rilascio dei seguenti beni d.m.: **a)** specchio acqueo di mq 300 adiacente un ciglio di banchina di ml 30; **b)** parte di scogliera di mq 283,28; **c)** area in banchina di mq 14,40 da utilizzare per il posizionamento di una struttura prefabbricata di facile rimozione da adibire a deposito attrezzi, ubicato nel Porto di Castellammare di Stabia in testata del Molo Foraneo da utilizzare per l'espletamento della propria attività di "*servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua, gestione, armamento e amministrazione di navi e natanti in genere (proprie o di terzi)*");

Visto il parere favorevole espresso dalla competente **Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia** con nota assunta al prot. AdSP n°19357 del 3.09.2019;

Visto l'avviso n°20580 datato 17.09.2019 con cui la predetta istanza è stata resa pubblica, ex art. 18 Reg. Es. C.N., per il periodo 25.09.2019 / 14.10.2019, e per la stessa non sono

pervenute istanze concorrenti né tanto meno osservazioni in merito;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Gestione dell'AdSP con delibera n° __ del _____ in relazione al rilascio della presente concessione;

Vista l'autorizzazione, ex art. 19 del D.L.vo n. 374/90, rilasciata dalla competente Agenzia delle Dogane in data 17.12.2019 con prot. n°58051;

Considerato che da estratto conto cliente datato 3.03.2020 la società in oggetto non presenta esposizione debitoria nei confronti di questa AdSP;

Vista la nota n°4280 del 17.02.2020 con la quale la Ditta individuale D'ORIANO Alfonso s'impegna a corrispondere l'importo di € 4.693,11 quale indennità di abusiva occupazione "sine titulo" attribuita alla AERRE COSTRUZIONE s.r.l. per il periodo 5.09.2013 – 11.12.2014 sull'area oggi richiesta dalla Ditta D'ORIANO Alfonso;

Visto il Master Plan del Porto di Napoli/Salerno e Castellammare di Stabia, approvati con delibera del Comitato di gestione n. 56 del 3.07.2018;

Considerato che in data 27.09.2019 è stata prodotta autocertificazione ai fini antimafia (art.67 D.Lgs n.159/2011) ed in data 4.10.2019 prot.n. PR_NAUTG 0281248 è stata inserita nella BDNA la richiesta di comunicazione antimafia ex art.87 del D.Lgs 159/2011 ovvero informazione antimafia ex art.91 D.Lgs n.159/2011, e sono decorsi i termini per il rilascio della documentazione antimafia, previsti dall'art.88, comma 4-bis del D.Lgs n.159/2011, come modificato dall'art.4, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.153/2014;

CONCEDE

per il periodo decorrente dalla data di rilascio del presente atto e sino al compimento di 1 (uno) anno dal possesso dei beni sopra descritti, alla ditta individuale D'ORIANO Alfonso (P.I. 07706391211), con sede in Castellammare di Stabia (NA) in Via Privati,76 – 80053 (NA) di utilizzare i seguenti beni d.m. così distribuiti:

a) specchio acqueo di mq 300 adiacente un ciglio di banchina di ml 30; **b)** parte di scogliera

di mq 283,28; c) area in banchina di mq 14,40 da utilizzare per il posizionamento di una struttura prefabbricata di facile rimozione ubicati nel Porto di Castellammare di Stabia da adibire a sosta di pilotine utile per il servizio tecnico/nautico svolto nel suddetto porto.

I beni demaniali sono identificati nel S.I.D. (Sistema Informativo Demanio) - Foglio n. 10 part.lla 45 del Comune censuario C129. La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione il canone complessivo di **€ 8.062,27 (ottomilasessantadue/27)**, esenti da IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i.. Il canone per l'anno in corso 2020 è stato corrisposto come risulta da reversale n°..... del (avviso di pagamento n°..... del). Gli importi annuali sono soggetti ad indicizzazione a norma dell'art.4 della L.494/93. Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio / urbanistico, ambientale e paesaggistico. I beni concessi sono da considerarsi incamerati tra le pertinenze demaniali marittime, salvo diversa determinazione assunta ai sensi e nei modi di cui all'articolo 49 del Codice della Navigazione. Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione e s.m.i., il concessionario presenti domanda di rinnovo prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi finché non si siano concluse le procedure

di selezione. L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione, quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi ai sensi dell'articolo 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza. Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insistono i beni occupati. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia. Il

concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m.. Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate. Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, ai funzionari doganali, ai militari della Guardia di Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse, garantendo l'accesso h 24 mediante la pronta apertura del cancello d'ingresso della FINCANTIERI s.p.a..

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia ed alla corresponsione dei relativi oneri tariffari di legge, nonché assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 ;
4. il concessionario dovrà provvedere, laddove necessario, all'accatastamento del bene,

secondo le vigenti procedure previste dalla circolare congiunta n. M_TRA/DINFR/2592 del 04.03.2008 del Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio ed Agenzia del Territorio;

5. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
6. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP.
7. ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
8. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
9. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito; nonché conguagli canone ed incrementi successivi del canone determinati in attuazione dell'art. 13 legge 84/94;
10. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza: conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica, s'impegna, qualora le aree/beni occupati contrastino con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP, a rimetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;

11. ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs 159/2011, laddove, decorso il termine di cui di cui al comma 2, dovessero verificarsi condizioni interdittive, il presente atto sarà soggetto a revoca;
12. il concessionario si impegna al pagamento della fornitura dei beni e/o servizi (canoni e/o diritti) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di fattura, o di altro documento giustificativo comunque denominato, che saranno inviati mediante mail/pec all'indirizzo desumibile dal registro imprese o da altro indirizzo comunicato dal debitore cui è fatto onere in tale senso; la mancata lettura di detta comunicazione mail non è in alcuna modo opponibile all'AdSP. In mancanza di tale indirizzo, la fattura viene spedita con posta ordinaria (fattura commerciale aperta) e non è opponibile all'AdSP alcuna doglianza di eventuale mancato ricevimento. Il concessionario è altresì edotto che, decorsi i termini di pagamento innanzi citati, per ogni giorno di ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base annua, divisore 360.
13. il concessionario si impegna a corrispondere, in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dal relativo Decreto Adsp ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
14. ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissato in uno;
15. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;
16. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per

legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;

- 17. il concessionario s’impegna a corrispondere l’importo di € 4.693,11 quale indennità di “abusiva occupazione sine titolo” attribuita alla AERRE COSTRUZIONI s.r.l. per il periodo accertato dal 5.09.2013 al 11.12.2014 sull’area occupata oggetto della presente concessione. Il pagamento avverrà in due soluzioni di pari importo con le seguenti scadenze: 1) Prima della stipula del presente atto; 2) Entro il 31.12.2020.**
18. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare.
19. il concessionario ha l’obbligo di: verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione; segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa AdSP l’eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l’avvenuta ricezione della segnalazione stessa; rappresentare all’AdSP il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione; in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell’esercizio dell’attività stessa e vietare l’accesso e l’uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento.

Al concessionario:

- che non presenta esposizione debitoria pregressa nei confronti dell’AdSP, come da estratto contabile datato 3.03.2020, agli atti d’ufficio;
- avendo corrisposto la prima rata del debito maturato e indicato al punto 17) delle condizioni speciali su indicate;

- avendo costituito adeguata polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 17 del r.e.c.n. emessa da _____ a garanzia degli obblighi dovuti nei pagamenti per la presente concessione ivi compresi diritti e tariffe,

si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Castellammare di Stabia (NA) in Via Privati,76 – 80053 (NA)

Napoli,

IL CONCESSIONARIO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione delle condizioni speciali di cui sopra e dichiara di accettare espressamente le clausole nn. 2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.-14.-15.-16.-17.-18.-19.

IL CONCESSIONARIO

L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

DEL MAR TIRRENO CENTRALE

IL PRESIDENTE

Dr. Pietro SPIRITO

Il Dirigente UABDMLP

Dr. Giovanni ANNUNZIATA

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Francesco MESSINEO